



Revisore Enti Locali 2023

"L'attività dell'organo di revisione degli enti locali nel primo trimestre 2023"

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

ANCREL
SEZIONE VENETO



**Presentazione ed introduzione: Eleudomia Terragni – Presidente Odcec di Verona.
Moderatore: Gianfranco Vivian Presidente Ancrel Veneto.**

RELATORI

**Corrado Mancini, Presidente Commissione Enti Locali Odcec di Verona;
Andrea Ziruolo, Presidente Comitato Scientifico di Ancrel;
Rosa Ricciardi, Vice-Presidente Nazionale Ancrel;
Guido Mazzoni, Componente Esecutivo Ancrel;
Marco Castellani, Presidente Nazionale Ancrel.**

Verona 8 marzo 2023



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



COMMISSIONE DI STUDIO ENTI LOCALI E SOCIETA' PARTECIPATE



I controlli sul Fondo Risorse Decentrate alla luce del nuovo CCNL

Relatore: Corrado Mancini

La contrattazione integrativa

Il contratto del 21/5/2018, confermata anche nel contratto del 16/11/2022, ha ridisegnato la **durata**, la **tipologia** e la **procedura** degli integrativi.

In passato vi erano due tipologie di contratti: quelli **giuridici**, di durata **quadriennale** e quelli **economici** che andavano stipulati, invece, **anno per anno**.

Dal CCNL 2016/2018 i contratti integrativi non son più di due tipi, ma sono **contemporaneamente giuridici ed economici** di durata, peraltro, **triennale**.

L'articolo 8 del CCNL 2019/2021 indica che **i criteri di ripartizione delle risorse** tra le diverse modalità di utilizzo, **possono** (e quindi non vi è un obbligo) **essere negoziati con cadenza annuale**.

L'obiettivo è quindi quello di stipulare contratti integrativi solidi, validi per un triennio, senza obbligo di revisione annuale, con somme esigibili chiare e determinate.

VERIFICHE SULLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

L'Organo di revisione verifica **il rispetto del vincolo** di contenimento delle risorse destinate al trattamento accessorio **in corrispondenza della certificazione della costituzione dei fondi incentivanti**, della compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione decentrata e **della relazione al rendiconto della gestione**

Art. 40 bis D. Lgs. 165/2001- Controlli in materia di contrattazione

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti

A tale scopo, è stabilito dalla contrattazione nazionale collettiva (tanto della dirigenza quanto del comparto) che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organi **entro 10 giorni dalla sottoscrizione, corredata obbligatoriamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, che costituiscono un indefettibile presupposto dell'attività di verifica spettante all'Organo di revisione ed in assenza delle quali il parere non può essere rilasciato.**



Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali



Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici 2017

- la **completa copertura** in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa;
- la **conformità dei contenuti** delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia.

Il controllo del Collegio dei revisori non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicitarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell'applicazione dei criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.

Nella sua funzione di controllo, **il Collegio è tenuto a verificare:**

- la **corretta quantificazione** del fondo per il trattamento accessorio (la costituzione del fondo, in genere, non è materia di contrattazione in senso tecnico, ma di atto unilaterale dell'amministrazione);

VERIFICHE SULLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

La **certificazione circa la corretta quantificazione** del fondo per il trattamento accessorio **esige un controllo minuzioso e puntuale**

tale da escludere un controllo a campione;

al contrario la **certificazione** del fondo richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste che lo compongono.

Il legislatore richiede una approfondita e analitica "verifica", che non si limiti all' espressione di un mero giudizio.

La legge, infatti, stabilisce un **ordine di graduazione della "forma" dell'atto**, differenziandola in base alla diversa natura ed al diverso scopo del giudizio richiesto.

Il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili".

A ciascun "canovaccio" corrisponde una differente "sostanza" delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento.

(Sezioni Riunite della Corte dei conti sentenza n. 7/2022)

Certificazione: dichiarazione di scienza riproductiva di certezza giuridica.

Fondo per le risorse decentrate

le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività transitano attraverso il fondo per le risorse decentrate, si tratta risorse incentivanti e premiali.

(produttività, indennità di responsabilità, maneggio valori, indennità di rischio, progressioni orizzontali, reperibilità, indennità di comparto, ecc.ecc.)

L'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 dispone che, a decorrere dall'anno 2004, le risorse decentrate di cui all'articolo 15 del ccnl 1° aprile 1999 siano determinate annualmente dall'Amministrazione e destinate a finanziarie due diverse categorie di risorse:

- **risorse stabili**: consolidate nel corso degli anni e aventi carattere di stabilità e continuità;
- **risorse variabili**: determinate annualmente e aventi carattere di variabilità;

La ripartizione del fondo in risorse stabili e variabili è confermata anche dal CCNL 2016/2018 e 2019/2021 funzioni locali

QUANTIFICAZIONE



SULLA BASE DI DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E LEGISLATIVE

DISTRIBUZIONE



A SEGUITO DI CCDI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E LEGISLATIVE

I tempi della contrattazione collettiva integrativa

il nuovo CCNL 16/11/2022

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

Comma 4.

Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, **la sessione negoziale**, di cui al comma 1, ultimo periodo, **va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento**, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. **Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79** (Fondo risorse decentrate: costituzione).

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte stabile

Comma 1: la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

Art. 67, comma 1 CCNL 21 maggio 2018:

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, **indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, **come certificate dal collegio dei revisori**, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.**

Al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004 con le integrazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 2 rimanda a:

art. 32, commi 1 e 2 Ccnl 22/1/2004:

- 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001
- 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza per gli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti

Art. 4 c. 1 Ccnl 9.5.2006 :

0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza valere per l'anno 2006 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%;

In aggiunta: fino allo 0,3% con rapporto spesa del personale tra il 25% ed il 32% o tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7% con rapporto spesa del personale inferiore al 25%.

Art. 8 c.2 Ccnl del 11. 4.2008:

0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza valere per l'anno 2008 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%;

In aggiunta: fino allo 0,3% con rapporto spesa del personale tra il 25% ed il 32% o fino ad un massimo dello 0,9% con rapporto spesa del personale inferiore al 25%.

Art. 4 c. 2 Ccnl 31.7.2009: a) max 1% salari 2007, rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti max al 38 %;
b) max 1,5% del predetto monte salari, dimostrino anche il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ed il rapporto spesa del personale ed entrate correnti max al 31%.

CCNL dell'1.4.1999 art. 14, comma 4 (riduzione dello straordinario); art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche (nota slide successive)

CCNL 5.10.2001 art. 4, commi 1 e 2:
c.1 – 1,1% monte salari 2001 esclusa la dirigenza
c.2 – retribuzione individuale di anzianità (RIA) cessati

Per le integrazioni previste Art. 4 c. 2 Ccnl 31.7.2009:

costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

- a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria previsti dall'art. 4 c.2 Ccnl 31.7.2009.

Art. 15 CCNL 1/4/1999

a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della L. n. 662 del 1996, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 (2) e dell'art. 3 del CCNL del 16 luglio 1996 (3) nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;

Segue art. 15 CCNL 1/4/1999

c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 (2) e dell'art. 3 del CCNL del 16 luglio 1996 (3), qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;

f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993;

g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996 (3);

h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 (2);

i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lettera c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;

j) un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo;

l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte stabile

Art. 67, comma 1:

confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

*In questo senso i Comuni si sono presentati al Ccnl del 21 maggio 2018 in **tre situazioni diverse**:*

*- Gli enti che avevano **stanziato** gli importi e poi li hanno **usati** per le **alte professionalità** se li trovano nell'aggregato destinato alle posizioni organizzative;*

*- Gli enti che hanno **stanziato** le somme, **ma non le hanno mai utilizzate**, se le ritrovano nella parte stabile e quindi sono stati inseriti nell'unico importo consolidato 2017;*

*- Le amministrazioni che **non hanno mai stanziato** tali somme non sapevano cosa fare, visto che il Ccnl impone di inserirle nell'unico importo consolidato, ma vige il tetto al trattamento accessorio dell'anno 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.*

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte stabile

Il suggerimento della Ragioneria generale dello Stato si può riassumere in alcuni passaggi operativi:

- 1. calcolare l'importo corrispondente allo 0,20% del monte salari 2001;*
- 2. rettificare il limite 2016 nel seguente modo, in quanto non si può semplicemente incrementarlo dell'importo calcolato dello 0,20%.*

L'importo infatti dovrà essere decurtato:

- 2.a) della percentuale di decurtazione effettuata nel 2015 in base all'articolo 9, comma 2 bis, del Dl n. 78/2010 modificato dal comma 456, articolo 1, della legge n. 147/2013 (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010) ovvero la cosiddetta «decurtazione consolidata»;*
 - 2.b) della percentuale di decurtazione effettuata nel 2016 per rispettare il limite 2015 come previsto dall'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 (l'ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all'importo del 2015 e va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio);*
- 3. Per quanto riguarda i conti annuali in SICO con la Faq n. 2 del 14/6/2019 la Rgs precisa che con il conto annuale 2018 si procede a una sorta di «sanatoria» anche per gli anni pregressi. Pertanto nessuna operazione di rettifica sui precedenti Conti annuali dovrà essere fatta.*

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte stabile

L'importo consolidato così calcolato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi

Non costituisce una sanatoria degli errori eventualmente commessi

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte stabile

Art. 67, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; *(incrementi retributivi ai dipendenti che hanno beneficiato delle progressioni economiche orizzontali)*

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte stabile

Art. 67, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018

c) dell'importo corrispondente alle **retribuzioni individuali di anzianità** e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; *(Retribuzioni Individuali di Anzianità)*

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c.3, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; *(risparmi a seguito del riassorbimento dei trattamenti di maggior favore. ...L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi...I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa).*

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte stabile

Art. 67, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di **personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni**, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio **l'art. 1, commi da 793 a 800, delle legge n. 205/2017**; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno **dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale**, sino ad un **importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza**; tale risorsa è attivabile **solo dalle Regioni** che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte stabile

Art. 67, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018

g) degli importi corrispondenti a **stabili riduzioni** delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi **per lavoro straordinario**, ad invarianza complessiva di risorse stanziata; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; *(l'art.14 fissa il limite allo straordinario: a far data dal 1999 le risorse per il lavoro straordinario sono **quantificate** in misura fissa in un importo non superiore a quello del 1998 – riduzione «una tantum» del 3%. **E' possibile la riduzione permanente a seguito di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi con idonea motivazione in grado di giustificare la riduzione dello straordinario** i risparmi possono essere destinati ad incrementare le risorse decentrate **di parte stabile**.*

*Eventuali **risparmi a consuntivo** sono destinate ad incrementare le risorse decentrate **di parte variabile**. Sono risorse prive di stabilità in quanto nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del fondo per il lavoro straordinario)*

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte stabile

Segue comma 1 lett. b-c-d: la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

b) **un importo, su base annua, pari a Euro 84,50** per le unità di personale destinatarie del presente CCNL **in servizio alla data del 31/12/2018**; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre **retroattivamente dal 1/01/2021**, si applica quanto previsto al comma 6; *(Vale a dire non si applica il rispetto di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017);*

c) risorse stanziare dagli enti in caso di **incremento stabile della consistenza di personale**, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

(da tenere presente l'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016 per i Comuni che incrementano il proprio personale rispetto al 31/12/2018 applicando l'articolo 33 comma 2 del DI 34/2019).

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte stabile

d) di un importo pari alle **differenze** tra gli **incrementi a regime di cui all'art. 76** (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. *(incrementi retributivi ai dipendenti che hanno beneficiato delle progressioni economiche orizzontali).*

1-bis. A decorrere dalla data di **entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale** di cui all'art. 13, comma 1 *(che prevede l'entrata in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL)* **nella parte stabile** di cui al comma 1 **confluisce anche**, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, **la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1**. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3.

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte variabile

Comma 2: Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018:

Art. 67 c.3 lett. a): delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato **dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999**, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 (*sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, convenzioni, contratti con l'utenza per servizi pubblici non essenziali. La legge n. 449/97 dispone che le amministrazioni locali possano esercitare la propria potestà regolamentare anche discostandosi dai vincoli di destinazione imposti alle amministrazioni centrali.*

La contrattazione collettiva, del resto, ha colto la possibilità di incrementare il fondo per l'incentivazione del personale e - art. 4, comma 4, lettera a), del CCNL 5/10/2001 - includendo "contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei rispettivi risparmi". Ed anche quelli derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997:

convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali).

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte variabile

Comma 2: Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015/2018:

Art. 67 c.3 lett. b): della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. *(piani triennali di contenimento e razionalizzazione della spesa, il 50% del risparmio va al fondo, il risparmio è certificato dai revisori)*

Art. 67 c.3 lett. c): delle risorse derivanti da **disposizioni di legge** che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

Art. 67 c.3 lett. d): degli importi una tantum corrispondenti alla **frazione di Retribuzione Individuale di Anzianità** di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte variabile

Comma 2: Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015/2018:

Art. 67 c.3 lett. f): delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati.

*(l'art. 54 prevede la possibilità di destinare quota parte dei rimborsi spese per le notifiche al fondo incentivante dei **messi notificatori**)*

Art. 67 c.3 lett. g): delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle **case da gioco** secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte variabile

Comma 2: Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015/2018:

Art. 67 c.3 lett. j): di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi.

*(il comma 8 prevede un incremento della parte variabile solo per le **regioni a statuto ordinario e le città metropolitane**. Il comma 9 prevede la possibilità di rendere permanente lo stanziamento di cui al comma 8 e la sua possibile estensione alle altre pubbliche amministrazioni).*

Art. 67 c.3 lett. k): delle integrazioni alla componente variabile del fondo - **a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e)** ed a fronte della corrispondente **riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento**, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte variabile

Comma 2: Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

b) un importo massimo **corrispondente all'1,2 % su base annua**, del **monte salari dell'anno 1997**, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

(Attenzione: Non è più subordinato ai vincoli di motivazione con il raggiungimento di obiettivi di produttività o con risparmi né di attestazione del nucleo di valutazione)

c) risorse finalizzate ad **adeguare le disponibilità del Fondo** sulla base di **scelte organizzative, gestionali** e di **politica retributiva** degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito **sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018**; *(I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, possono essere destinati alle seguenti finalità in favore del personale:*

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;

b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo;

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte variabile

Comma 2: Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

*(l'art.14 fissa il **limite allo straordinario**: a far data dal 1999 le risorse per il lavoro straordinario sono quantificate in misura fissa in un importo non superiore a quello del 1998 – riduzione «una tantum» del 3%. Eventuali risparmi a consuntivo sono destinate ad incrementare le risorse decentrate di parte variabile. Sono risorse prive di stabilità in quanto nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del fondo per il lavoro straordinario).*

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte variabile

Comma 3: In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, **gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio**, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (*scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva*) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, (*retribuzione di posizione e risultato del posizioni organizzative/elevata qualificazione*) di una misura complessivamente **non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018**.

Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, **non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017**. Gli enti destinano le risorse così individuate **ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021** delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della **protezione civile**, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte variabile

Comma 5.

Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) (*Euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018*) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 (*1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997; adeguamento delle disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali..*) di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

Art. 79 Ccnl 2019/2021 Fondo risorse decentrate: costituzione

parte variabile

Comma 6.

La **quantificazione** del presente **Fondo delle risorse decentrate** e di quelle destinate agli incarichi di cui **all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione)** deve comunque avvenire, **complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017**

con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettera b), a quelle di cui al comma 3, *(Euro 84,50 per le unità di personale e lo 0,22 per cento del monte salari 2018)*.

Nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizioni di legge.

Decreto Legge 13/2023 Pnrr-ter Art. 8 c.3

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR, per **gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa** destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, **in misura non superiore al cinque per cento della componente stabile** di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

Decreto Legge 13/2023 Pnrr-ter Art. 8 c.3

I requisiti:

- a) **nell'anno precedente** a quello di riferimento, **rispetto all'equilibrio** di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al **saldo "Equilibrio di bilancio"**;
- b) **nell'anno precedente** a quello di riferimento, **rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) **incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale** di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'ultimo rendiconto approvato, **non superiore all'otto per cento**;
- d) **approvazione**, da parte del consiglio comunale, **del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.**

IL LIMITE AL SALRIO ACCESSORIO

L'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 indica il limite massimo al tetto del fondo per il salario accessorio e premiale nell'importo previsto per l'anno 2016.

DI 34/2019 articolo 33, comma 2

L'articolo 33 del DI 34/2019 ha previsto la revisione delle regole indicate dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che indicava il non superamento del tetto dell'anno 2016.

Dal momento dell'entrata in vigore del decreto attuativo previsto dalla norma, il parametro di riferimento non sarà più un valore stabile e duraturo nel tempo, ma dinamico e variabile in proporzione ai dipendenti in servizio.

Dopo il decreto ministeriale, il limite al trattamento accessorio dovrà essere adeguato in aumento o in diminuzione per garantire un valore medio pro capite prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Va chiarito che ciò che viene toccato dalla norma non è il fondo delle risorse decentrate, ma il limite. È il limite che aumenta o diminuisce, non la costituzione del fondo.

IL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO

Una volta verificato l'importo, **la somma andrà suddivisa per il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018** per trovare una **quota media**, che il nuovo decreto definisce pro capite.

Si ottiene, quindi, un valore medio per dipendente del limite (non del fondo!) che dovrà sempre essere garantito anno per anno.

Esempio: fondo + posizioni organizzative anno 2018: 100 euro.

Numero dipendenti al 31.12.2018: 25.

Valore medio pro-capite: 4.

Il limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 va quindi adeguato, in più o in meno, affinché si mantenga sempre un valore medio per dipendente di 4.

La quota media, infatti, va calcolata sul totale delle risorse, senza distinzione risorse stabili e variabili.

Le voci fuori dal tetto del fondo accessorio

Non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate sono rilevanti ai fini dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che impone di contenere il trattamento accessorio complessivo nel tetto di quello dell'anno 2016. La giurisprudenza della Corte dei conti e le interpretazioni della Ragioneria generale dello Stato hanno chiarito nel tempo quali somme sono da neutralizzare per effettuare un omogeneo calcolo di verifica.

Incentivi per funzioni tecniche

deliberazione n. 6/2018 della Sezione Autonomie

Economie da razionalizzazione

Tra le principali voci escluse dal limite troviamo le economie derivanti dai piani di razionalizzazione eventualmente adottati dagli enti in base al DI 98/2011: fino il **50%** di questi risparmi possono essere «girati» al fondo.

Attenzione, però: per la Sezione Autonomie della Corte dei conti si possono escludere dal limite solo se i dipendenti hanno avuto un **ruolo determinate per impegno e dedizione** nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio

Deliberazione n. 34/2016:

Le economie derivanti dall'attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

Risorse conto terzi

Circolare n. 19/2017, la Ragioneria generale dello Stato esclude le «risorse conto terzi individuale e collettivo» ottenute con l'applicazione dell'articolo 43, comma 3, della legge 449/1997 – articolo 15, comma 1, lettera d) CCNL 1/4/1999 (le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari).

Compensi Istat

RgS, circolare n. 16/2012, aveva escluso dai tetti dell'allora articolo 9, comma 2-bis, del DI 78/2010 i compensi per Istat rimborsati agli enti per le attività di censimento.

Finanziamenti europei

fondi di derivazione dell'Unione europea, come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017, e anche dalla Corte dei Conti- Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 26/2014; n. 20/2017; n. 23/2017;

Risparmi dei fondi degli anni precedenti e risparmi sul fondo del lavoro straordinario

È ormai orientamento consolidato, sia da parte della Corte dei conti sia della RgS, la neutralizzazione, ai fini del confronto del trattamento accessorio con l'anno 2016, sia dei risparmi dei fondi degli anni precedenti sia dei risparmi derivanti da minori spese sul fondo del lavoro straordinario.

Compensi dell'avvocatura interna

Per la RgS non si conteggiano i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con rimborso delle spese legali dalla parte soccombente; la Corte dei conti sembra, invece, più favorevole a un'esclusione totale di queste somme.

Prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi

di cui all'art. 22, comma 3-bis, del decreto legge n. 50/2017, come indicato nella nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 luglio 2018., la quale ha chiarito che essendo tali risorse *" ... neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale e, segnatamente, l'art. 1, commi 557 - 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017."* Giova segnalare che, invece, rientrano nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, gli **incentivi alla polizia locale derivanti da contravvenzioni ex art. 208 Codice della Strada**, come indicato dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 257/2012; Sezione di controllo per il Lazio con deliberazione n. 222/2014; Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 30/2018.

Le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale,

in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, come indicato anche dalla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/2018.

Incentivi per il recupero dell'evasione

Il comma 1091 della legge di bilancio 2019 ha reintrodotta un dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario per il potenziamento della gestione delle entrate.

Gli incentivi sono previsti per l'attività di recupero di Imu e Tari e sono già applicabili nel 2019, sul maggior gettito rispetto al 2018. Due sono le condizioni da rispettare:

- la prima condizione riguarda la platea degli enti beneficiari che possono essere solo quelli che abbiano approvato nei termini del Tuel sia il bilancio di previsione (entro il 31/12) sia rendiconto di gestione (entro il 30/04) Ifel considera valide anche le eventuali proroghe;
- la seconda il Comune non deve aver esternalizzato il servizio di accertamento.

Applicazione dell'incentivo

- Il limite massimo accantonabile è il 5% del maggiore accertamento e riscossione Imu e Tari;
- una volta che il regolamento dell'ente abbia stabilito la quota di incentivazione da destinare al personale, sarà cura della contrattazione integrativa, individuare il personale impiegato cui le quote potranno essere distribuite;
- ciascun dipendente beneficiario non potrà superare il quindici per cento del suo trattamento tabellare annuo lordo;
- le riscossioni da considerare dovrebbero comprendere anche le entrate da sanzioni e interessi
- Non è invece possibile allo stato attuale utilizzare le riscossioni sollecitate che si verificano in regime di «ravvedimento operoso»
- Il fondo incentivante 2019 dovrà essere costituito avendo riguardo alle riscossioni da recupero Imu/Tari realizzate nel 2018 e potrà essere utilizzato per incentivare gli obiettivi del settore entrate previsti per il 2019 (anno di riferimento);
- È necessaria l'approvazione di apposito regolamento.

Adeguamento indennità di posizione per le P.O.

L'art. 13 del CCNL 21/5/2018 prevede il riassetto delle Posizioni organizzative entro un anno dall'entrata in vigore, incrementa l'indennità di posizione massima da euro 12.911,42 ad euro 16,000,00

l'articolo 11-bis del Dl 135/2018 prevede che negli enti senza la dirigenza vi sia la possibilità di adeguamento dell'indennità di posizione delle P.O. fino al limite massimo stabilito in 16.000 euro, in deroga al limite stabilito dal c.2 dell'art. 23 del D.Lgs. N. 75/2017, alle seguenti condizioni:

- Sia rispettato il limite della spesa per il personale;
- Lo sforamento del tetto del fondo assorbe capacità assunzionale.

Le disposizioni del decreto semplificazioni

In sede di conversione in legge del Dd 135/2018, è stato inserito l'articolo 11-bis, comma 2 che ha concesso, ai soli enti locali privi di posizioni dirigenziali, la possibilità di incrementare il differenziale tra il valore stabilito dal nuovo contratto delle funzioni locali (fino a 16.000 euro + risultato) e quello attribuito alla data di entrata in vigore del nuovo contratto (fino a 12.911,42 + risultato). Questo incremento è stato, tuttavia, condizionato a due diversi requisiti. Il primo è che il maggior importo sia finanziato da una equivalente riduzione finanziaria da «destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato» (capacità assunzionale disponibile). La seconda condizione riguarda il rispetto del limite di spesa che non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, ovvero, per gli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, alla spesa sostenuta nell'anno 2008.

CCNL 2016-2018

Lett.a) dal 2019 è previsto l'incremento della parte stabile del fondo delle risorse decentrate per una somma di 83,20 euro per ciascun dipendente presente al 31 dicembre 2015.

Lett.b) incrementi del fondo al fine di assorbire gli incrementi delle PEO.

CCNL 2019-2021

La **quantificazione** del presente **Fondo delle risorse decentrate** e di quelle destinate agli incarichi di cui **all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione)** deve comunque avvenire, **complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017**

con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettera b), a quelle di cui al comma 3, *(Euro 84,50 per le unità di personale e lo 0,22 per cento del monte salari 2018).*

Decreto Legge 13/2023 Pnrr-ter Art. 8 c.3

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR, per gli anni dal **2023 al 2026**, gli enti locali, possono incrementare, **oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75**, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al **cinque per cento della componente stabile** di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE E PER L'ATTENZIONE



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Verona